

Sicilia

**Legge regionale 15 settembre 2005 n. 10 (Art. 9)**

Norme per lo sviluppo turistico della Sicilia e norme finanziarie urgenti.

Pubblicata sulla Gazz. Uff. Reg. sic. 16 settembre 2005, n. 39.

**Art. 9**

***Centri commerciali naturali*** <sup>(9)</sup>.

1. Al fine di migliorare la fruibilità turistica nel territorio siciliano ed in particolare per promuovere l'immagine e l'accessibilità dei centri storici e negli ambiti urbani a vocazione turistica, su proposta del sindaco del comune interessato, l'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca promuove tramite i comuni la costituzione e l'attività dei ***centri commerciali naturali*** <sup>(10)</sup> <sup>(11)</sup>.

2. Si definisce centro commerciale naturale l'insieme di attività terziarie private e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese fra loro vicine e comunque ricadenti in un ambito urbano definito che, sotto forma di comitato promotore o associazione o ente o consorzio, agendo in rete come soggetto di un'offerta commerciale integrata ha lo scopo di <sup>(12)</sup>:

a) riqualificare l'immagine e migliorare la vivibilità urbana negli spazi in cui opera;

b) accrescere le capacità attrattive delle attività che ne fanno parte;

c) migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti.

3. I centri commerciali naturali possono ricevere incentivi, sia economici che di supporto tecnico, sia dalla Regione che dagli altri enti locali e territoriali con i quali stipulano accordi per il perseguimento delle loro finalità, elaborando e realizzando iniziative per un comune marketing territoriale.

---

(9) Con *Dec.Ass. 9 aprile 2009* sono state apportate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

(10) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 8 novembre 2007, n. 21*.

(11) Vedi, al riguardo, il *Dec.Ass. 29 ottobre 2009*.

(12) Alinea così modificato dall'*art. 9, comma 2, L.R. 6 agosto 2009, n. 9*.